

## COMUNE DI VIMODRONE

Città Metropolitana di Milano

## REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

**contratto di concessione dell'immobile sito nel parco tre fontanili per servizi di ristoro, eventi e attività accessorie CIG** \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_, (in lettere) il giorno \_\_\_\_\_, (in lettere) del mese di \_\_\_\_\_ in Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56, davanti a me Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano nelle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:

**1. Comune di Vimodrone**, C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via C. Battisti n. 54/56 rappresentato, ai fini del presente atto, dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, firma digitale intestata a \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata, domiciliato/a per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore \_\_\_\_\_, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. \_\_\_\_\_, in virtù dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune" o "Concedente" o "Amministrazione" ;

e

**2.** \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscrizione alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ Al n. \_\_\_\_\_ in persona del Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, firma digitale intestata a \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata, il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma, come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Impresa" o "Concessionario" e, congiuntamente al Comune, anche le "Parti")

*(in caso di procuratore)*

**2.** \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscrizione alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ in persona del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, firma digitale intestata a \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta società, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della società stessa Sig. \_\_\_\_\_ a mezzo di atto pubblico / scrittura privata autenticata del Notaio Dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ registrato all'Ufficio di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ serie \_\_\_\_\_ che in originale/in copia certificata conforme in data \_\_\_\_\_ dallo stesso Notaio, che è allegata al presente atto sotto la lettera \_\_\_\_\_ per formarne parte integrante e sostanziale. il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma. La suddetta società nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Impresa" o "Concessionario" e, congiuntamente al Comune, anche le "Parti") "

*(in caso di raggruppamento temporaneo)*

**2.** \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscrizione alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, firma digitale intestata a \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata, il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma come tale munito dei necessari poteri, nella sua qualità di impresa mandataria capo – gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, dalla mandante \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscrizione alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, firma digitale

intestata a ..... rilasciata da ..... n. .... valida sino al..... e non revocata, il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma e dalla mandante C.F.

....., con sede legale in ....., Via ..... n. ...., iscrizione alla Camera di Commercio di ..... in persona del Sig. ...., nato a ..... il ....., in qualità di ..... e legale rappresentante, firma digitale intestata a ..... rilasciata da ..... n. .... valida sino al.....e non revocata, il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata dal Notaio in ..... Dott. .... repertorio n. .... del ..... registrato/a all'Ufficio di ..... in data ..... al n..... serie ..... che in originale/copia certificata conforme all'originale in data ..... dallo stesso notaio, è allegata al presente atto sotto la lettera ..... per formarne parte integrante e sostanziale, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato congiuntamente per brevità anche "Impresa" o "Concessionario" e, congiuntamente al Comune, anche le "Parti") "

I predetti compraenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di identità n. .... rilasciata dal Comune di ..... e valida fino al ..... mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

#### PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

b) Il Comune di Vimodrone ha necessità di affidare in concessione l'immobile sito nel parco tre fontanili per servizi di ristoro, eventi e attività accessorie di cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. .... del ..... gli elaborati progettuali ed ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura negoziata di cui all'articolo ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del dl n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 stabilendo quale criterio di scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità e con invito agli operatori individuati secondo quanto indicato nella citata determinazione e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. .... del .....l'ufficio comune

operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti e ha lanciato la procedura in nome e per conto del Comune di Vimodrone utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel;

d) A seguito dell'espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al Comune di Vimodrone, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e del Piano economico finanziario e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione registro generale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato tutte le operazioni svolte e si è disposto l'affidamento a favore di \_\_\_\_\_ cod fisc /p.iva \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_);

e) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data \_\_\_\_\_ giusta comunicazioni in atti;

f) ) Ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in linea con quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 del dl 76/2020 ha dato avvio alle prestazioni contrattuali a far tempo dal \_\_\_\_\_;

g) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e Il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore aggiudicatario, dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto di concessione;

h) Il concessionario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto e suoi allegati e atti ivi citati definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione

i) il Concessionario dichiara espressamente di aver attentamente esaminato il progetto posto a base di gara e di ritenerlo pienamente remunerativo, rinunciando espressamente a sollevare

qualsivoglia eccezione o riserva in relazione agli aspetti progettuali;

j) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura di Milano si è richiesto in data \_\_\_\_\_ se a carico del concessionario non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto legislativo 06/09/2011 n. 159; **ovvero** non essendo stata rilasciata la comunicazione antimafia entro il termine di 30 (trenta) giorni, è stata acquisita dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, l'autocertificazione di cui all'articolo 89 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo in data 15/12/2020 con la quale l'interessato ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159; è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, Il Comune recederà dal contratto.

k) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato in sede di stipula l'assenza di incompatibilità con il concessionario;

l) *eventuale , se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipula del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso:* risulta allo

stato \_\_\_\_\_ pendente, innanzi al \_\_\_\_\_ giudizio R.G.  
\_\_\_\_\_ instaurato da \_\_\_\_\_ contro  
\_\_\_\_\_ per

m) nel piano economico finanziario presentato dall'aggiudicatario ci sono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico e finanziario: l'importo dell'investimento, la durata della concessione, l'importo degli introiti e gli altri elementi indicati nel piano economico finanziario

n) il concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni

contrattuali e la polizza assicurativa;

o) il concessionario con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto; Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :**

#### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI**

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo. In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi richiamati e trascritti ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il Capitolato e gli altri elaborati progettuali approvati con la determinazione registro generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ indicata in premessa, l'offerta del concessionario, il piano economico finanziario presentato in sede di gara, la matrice dei rischi documenti che le parti dichiarano espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il concessionario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali anche:
  - a) dall'offerta presentata in sede di gara;
  - b) dal capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n.....del.....
  - c) Dal piano economico finanziario presentato dall'aggiudicatario
  - d) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - f) dal Codice di comportamento e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Concedente consultabili sul sito internet della stessa;
  - g) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - h) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - i) dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  - j) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - k) dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
  - l) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara pubblicati prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dalla Concedente.

4. La Concedente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
-

**ARTICOLO 2 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, CONDIZIONI GENERALI**

1. La Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione dell'immobile sito nel parco tre fontanili per lo svolgimento dei servizi di ristoro, eventi e attività accessorie da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'OFFERTA TECNICA , nel Capitolato, nonché alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e nei suoi Allegati.
2. La Concessione comprende, altresì, l'allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l'installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine necessari, la pulizia e la sanificazione dei locali, degli arredi, dei servizi igienici, dei macchinari e delle attrezzature, la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti tecnici, l'apertura chiusura e gestione del parco nonché ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione, a regola d'arte, dei servizi oggetto di Concessione (di seguito anche i **"Servizi"**), la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, dei macchinari, delle attrezzature e di quant'altro necessario per l'espletamento dei Servizi (di seguito, gli **"Interventi"**), il tutto in conformità alle prescrizioni del Capitolato, del progetto a base di gara, dell'Offerta Tecnica e del presente contratto.
3. Il luogo di esecuzione dei Servizi è situato all'interno del Parco Tre Fontanili
4. I locali nei quali saranno svolti i Servizi (di seguito anche **"Locale"**) saranno consegnati al Concessionario previa redazione di Verbale di presa in consegna del Locale di cui all'art. 7.1.1 del Capitolato Tecnico.
5. Sono designati: \_\_\_\_\_ quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ SE DEL CASO e \_\_\_\_\_ quale Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art.101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_.
6. Il Concessionario, ai fini della stipula, ha comunicato alla Concedente, il nominativo, i contatti telefonici e l'indirizzo e-mail del Responsabile del Servizio, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto e sarà deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al paragrafo 7.2.2 del Capitolato Tecnico e al presente contratto. I predetti dati dovranno essere resi disponibili per tutta la durata del contratto ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Concedente.
7. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
  - a. è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
  - b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c. è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
  - d. non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
  - e. non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice
8. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa

all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 . Non è ammessa la cessione del contratto

### ARTICOLO 3 - ORARI DI ESERCIZIO – AVVIO E CESSAZIONE DEI SERVIZI

1. I Servizi dovranno essere garantiti dal Concessionario secondo le specifiche temporali indicate nel capitolato e se migliorativa nell'offerta tecnica presentata

---
2. Fermo restando il rispetto delle aperture e degli orari sopra indicati, eventuali richieste da parte del Concessionario di variazione di tali orari dovranno essere adeguatamente motivate e saranno oggetto di apposito accordo tra il Concessionario e l'Amministrazione. Si specifica che, in tale evenienza, i servizi dovranno comunque essere al minimo garantiti secondo quanto previsto dal capitolato e se migliorativa nell'offerta tecnica presentata
3. In caso di inosservanza degli orari e dei giorni di apertura sopra indicati o concordati con la Concedente, al Concessionario sarà applicata la penale di cui al Capitolato, secondo le modalità di cui al successivo art. 15.
4. I Servizi dovranno essere avviati, previa esecuzione dell'esecuzione degli Interventi di cui al precedente art. 2, comma 2, nonché dell'adempimento delle pratiche amministrative necessarie allo svolgimento dei Servizi, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di presa in consegna del Locale redatto secondo le modalità di cui al paragrafo 7.1.1. Alla data di avvio dei Servizi sarà redatto, in contraddittorio con il Concessionario, apposito Verbale di Avvio dei Servizi secondo le modalità di cui al paragrafo 7.1.2. In sede di redazione di tale ultimo Verbale, l'Amministrazione verifica, tra l'altro, che gli interventi realizzati nel Locale siano coerenti con quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal progetto esecutivo, dall'**OFFERTA TECNICA**), e dal presente contratto. A tal fine, viene allegato al Verbale di avvio dei Servizi un documento che riporta gli esiti della verifica di conformità degli Interventi eseguiti. Qualora tale verifica abbia esito negativo, si applica la penale di cui al Capitolato, secondo le modalità di cui al successivo art. 15, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 20. In caso di ritardo nell'avvio dei Servizi, la durata della Concessione comincerà comunque a decorrere a partire dal 30° giorno successivo alla data di sottoscrizione del Verbale di presa in consegna del Locale e, pertanto, da tale data decorrerà anche il termine a partire dal quale sono dovuti dal Concessionario alla Concedente il Canone e la *royalty* di cui al successivo articolo 7, fatta salva l'applicazione della penale di cui al Capitolato Tecnico, secondo le modalità di cui al successivo art. 15.
5. Pena l'applicazione della penale di cui al Capitolato, che sarà applicata secondo le modalità di cui al successivo art. 15, il Concessionario deve dare comunicazione scritta all'Amministrazione, almeno 7 (sette) giorni prima dell'ultimazione delle attività propedeutiche all'avvio dei Servizi, al fine di concordare la data di apertura e inaugurazione del Locale.
6. Al termine della Concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna del Locale liberi da cose e persone nello stato di efficienza in cui riconosce di averli ricevuti, salvo l'ordinario deperimento derivante dall'uso. All'atto di riconsegna, sarà redatto apposito Verbale di riconsegna del Locale, secondo quanto previsto all'art. 7.3.1 del Capitolato.

---
7. La Concedente si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data del Verbale di presa in consegna del Locale e quella del Verbale di riconsegna del Locale. In ogni caso, la Concedente potrà quantificare eventuali danni arrecati e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.



#### **ARTICOLO 4 - DURATA**

1. La durata della presente Concessione è di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio dei Servizi.
2. L'attuazione degli Interventi propedeutici all'avvio dei Servizi avverrà entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, previa consegna del Locale e sottoscrizione del relativo Verbale di presa in consegna.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016. La Concedente provvederà a comunicare al Concessionario, con congruo anticipo (almeno 7 giorni prima), tutte le attività straordinarie del parco che possano avere riflessi sull'esecuzione dei Servizi.
4. Nel caso in cui il ritardo nell'avvio e, comunque, nell'esecuzione dei Servizi sia determinato da errori, omissioni, o da ogni altra irregolarità nell'esecuzione dell'allestimento del Locale, dall'adempimento delle pratiche amministrative e/o di ogni altro adempimento necessario allo svolgimento dei Servizi, fatta salva l'applicazione delle rispettive penali di cui al Capitolato, l'Amministrazione si riserva di agire per l'eventuale risarcimento del maggior danno subito e la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., e ogni relativo onere sarà posto a carico del Concessionario.

#### **ARTICOLO 5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice: a) attività supplementari rese necessarie e non incluse nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici; b) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione ; c) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175 comma 1 lettera d); d) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7; modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.
2. Le attività di cui al comma 1, lettera b), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi: a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) intervenuta possibilità di utilizzare beni, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella fruibilità dell'immobile ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale; c) rinvenimenti imprevisi o non prevedibili ; d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto che pregiudichino in tutto o in parte l'utilizzazione dell'immobile; f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente ; g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici.
3. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei

Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore delle attività non può, in ogni caso, superare il valore della [media] dei preventivi suddetti. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

---

4. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

5. Le modifiche di cui al presente articolo :

- a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, ossia ove non diano luogo alla variazione degli indicatori previsti nel capitolato, consistente, con riferimento al parametro Tir di progetto o di azionista, di una variazione di almeno \_\_\_\_\_ rispetto al valore rilevato nel Piano economico finanziario al momento della firma del contratto e con riferimento al parametro DSCR, di una variazione di almeno \_\_\_\_\_ rispetto al valore rilevato nel piano economico finanziario comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 6 comma 3
- b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e quindi una variazione di almeno \_\_\_\_\_ rispetto al valore rilevato nel Piano economico finanziario al momento della firma del contratto e con riferimento al parametro DSCR, di una variazione di almeno \_\_\_\_\_ rispetto al valore rilevato nel piano economico finanziario. per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi del comma 3 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 6

6. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, nè alterare l'allocazione dei rischi

#### **ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO- FORZA MAGGIORE**

- 1. A titolo di corrispettivo della Concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i Servizi, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei medesimi.
- 2. Come previsto nel capitolato, le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base degli indicatori indicati nel capitolato contenuti nel Piano

Economico Finanziario allegato valutati congiuntamente. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori previsti nel capitolato, consistente, con riferimento al parametro Tir di progetto o di azionista, di una variazione di almeno \_\_\_\_\_ rispetto al valore rilevato nel Piano economico finanziario al momento della firma del contratto e con riferimento al parametro DSCR, di una variazione di almeno \_\_\_\_\_ rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'immobile e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e sul relativo regime tributario;
- b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- c) i casi di sospensione previsti nel capitolato qualora il periodo di sospensione ecceda i 90 giorni;
- d) le cause di Forza Maggiore così come indicato nel capitolato;
- e) le modifiche al Contratto di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b)

Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [indicatori ai fini del riequilibrio il TIR e il DSCR], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui sopra, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di

Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 21. In tal caso, al Concessionario I sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 21

#### **ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE E ROYALTY**

1. Il Concessionario, in conformità all'Offerta Economica presentata in sede di gara, a partire dalla data di avvio dei Servizi di cui al precedente articolo 3 comma 4, dovrà versare alla Concedente:
  - A) un canone annuo di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (il "**Canone**");
  - B) una *royalty* pari al \_\_\_\_\_% sui ricavi annui delle vendite delle prestazioni e prodotti, al netto dell'I.V.A. (la "**royalty**").
2. Fermo quanto previsto al comma precedente, il pagamento del Canone e della *royalty* di cui rispettivamente alle lettere A) e B) dovrà essere effettuato nei termini di seguito indicati:
  - il pagamento del Canone dovrà essere effettuato anticipatamente con cadenza semestrale entro il giorno 5 (cinque) del primo mese del semestre , a partire dalla data del Verbale di avvio dei Servizi (cfr. paragrafo 7.1.2 del Capitolato Tecnico) o, in caso di ritardo nella sottoscrizione del Verbale di presa in consegna del Locale non imputabile a o non concordato con l'Amministrazione, dal 30° giorno successivo alla data del Verbale di presa in consegna medesimo. Entro il giorno 5 del mese di riferimento ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, con valuta in pari data, il Concessionario versa quindi all'Amministrazione, nel conto corrente da quest'ultima indicato, la quota parte mensile di Canone annuo;

- il versamento della *royalty*, ossia di una percentuale applicata al valore dei ricavi al netto dell'IVA, - ammontare, quest'ultimo, costituito dalla sommatoria degli scontrini e delle fatture emesse nell'anno solare di riferimento a partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio - dovrà essere effettuato su base semestrale Non oltre il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello del semestre di riferimento della registrazione fiscale degli incassi, con valuta in pari data, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, il Concessionario versa all'Amministrazione, nel conto corrente indicato nel contratto, la quota parte di incassi (al netto IVA) corrispondente alla *royalty* di cui al capitolato, come rialzata in sede di offerta. Contestualmente al versamento della *royalty*, il Concessionario dovrà inviare al Direttore dell'Esecuzione una nota riassuntiva per la *royalty*, con l'indicazione dell'importo da versare.
- 3. Il Canone è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di Concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annualità contrattuale.
- 5. Dell'avvenuto pagamento del Canone e della *royalty* sarà rilasciata apposita quietanza dalla Concedente. In caso di ritardo nel pagamento del Canone e della *royalty* dovuti, oltre agli interessi, troverà applicazione la penale di cui al Capitolato, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.
- 6. In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni del Canone o della *royalty*, rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure del Parco. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto alla Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti del Concedente.
- 7. Nei casi di pagamento diretto dalla Concedente al subappaltatore di cui al successivo art. 13, comma 9, il Concessionario è tenuto a versare un importo in misura pari al suddetto pagamento diretto entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della Concedente. In caso di violazione del predetto obbligo, trova applicazione la penale di cui al Capitolato. Resta ferma ogni azione necessaria al recupero dell'importo versato dalla Concedente al subappaltatore;
- 8. Entro il termine di 30 (trenta) giorni prima dalla data di conclusione del contratto, il Concessionario deve consegnare alla Concedente un documento denominato "*Resoconto finale della Concessione*", pena l'applicazione della penale del Capitolato. Tale documento deve contenere informazioni consuntive e aggregate dei dati già riportati nei singoli resoconti semestrali.

#### **ARTICOLO 8 - ALLESTIMENTO DEI LOCALI**

1. L'esecuzione degli Interventi (cfr. art. 2, comma 2, del presente contratto) sono ad esclusivo carico del Concessionario.
-

2. Gli Interventi e le pratiche finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ivi comprese quelle per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere avviati immediatamente dopo la presa in consegna del Locale di cui al precedente articolo 2 ed ultimati, ai fini dell'avvio dei Servizi, nei 30 giorni successivi.
3. Fermo il fatto che, di regola, i Servizi dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Verbale di presa in consegna del Locale e che, decorso il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del predetto, saranno in ogni caso dovuti dal Concessionario il Canone e la *royalty* di cui al precedente art. 7, eventuali proroghe finalizzate allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2 dovranno essere previamente autorizzate dalla Concedente. La penale prevista dall'art. 3, comma 4, quindi, troverà applicazione nel caso in cui i Servizi siano avviati oltre il termine di cui al primo periodo del presente comma, salvo quanto eventualmente concordato con la Concedente.
4. L'insieme degli Interventi realizzati dal Concessionario, preliminarmente all'attivazione dei Servizi, sarà oggetto di specifico accertamento e verifica da parte della Concedente. In caso di esito negativo di tale verifica o di riscontrate difformità degli interventi posti in essere rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell'OFFERTA TECNICA e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi e le attività eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, fermo restando la possibilità di applicare la penale di cui al Capitolato secondo quanto previsto dall'articolo 15 e l'applicazione dell'art. 20 del presente contratto. SONO ARRIVATA QUI

#### **ARTICOLO 9 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

1. I Servizi dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, per il raggiungimento del massimo beneficio della Concedente e della clientela, in conformità alle vigenti normative, in particolare igienico-sanitarie, e ai "**CAM**" (ossia ai Criteri Ambientali Minimi) di riferimento come meglio specificato nel Capitolato, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato o e nell'**OFFERTA TECNICA**, pena l'applicazione della penale del Capitolato.
2. Il Concessionario dovrà garantire l'assortimento dell'offerta gastronomica per i Servizi, in conformità alle specifiche indicate nel Capitolato e a quelle proposte in sede di **OFFERTA TECNICA**, pena l'applicazione della penale del Capitolato.
3. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere all'acquisto delle materie prime selezionando i propri fornitori sulla base di adeguati criteri qualitativi. Le derrate alimentari impiegate per l'erogazione dei Servizi dovranno essere di elevata qualità.

Il Concessionario sarà l'unico responsabile del trasporto delle derrate presso le sedi dei Servizi e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli alimenti sino a destinazione. Il Concessionario è tenuto, altresì, a provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria del Locale, impianti, attrezzature e arredi di cui alla Concessione,

---

garantendo la pulizia giornaliera, la sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici nel rispetto della normativa vigente. La dotazione dei materiali di consumo è a carico del Concessionario. Al fine di prevenire la presenza di insetti, roditori e altri animali nocivi, il Concessionario dovrà effettuare, con cadenza mensile e comunque ogni volta si renda necessario, trattamenti di disinfestazione e derattizzazione.

4. Il Concessionario si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi presso appositi contenitori all'interno della zona designata per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e, comunque, al loro smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.
5. Il Concessionario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il parco tre Fontanili continuerà ad essere utilizzato, per la sua destinazione istituzionale. Il Concessionario si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Concedente, degli spazi del Parco e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino di eventuali attività e/o manufatti non autorizzati.
6. Per la tutela del pubblico interesse, il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente Concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile alla clientela, i prezzi e le tariffe applicate.
7. Il Concessionario dovrà impiegare strumenti informatici e procedure di contabilizzazione idonee a consentire il controllo sistematico degli scontrini.
8. La Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.
9. Fermo quanto precede, in caso di violazione delle obbligazioni di cui al presente articolo potrà essere applicata la penale di cui al Capitolato.

#### **ARTICOLO 10 - PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere.
2. Per i Servizi e gli Interventi, il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Il personale di cui il Concessionario si avvarrà per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, dovrà essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in

---

possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

3. Al personale impiegato nei Servizi e negli Interventi, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.
4. La Concedente ha facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che - a seguito di verifica - fossero ritenute dalla Concedente non idonee all'esecuzione dei Servizi (cfr. par. 7.2.2.2 del Capitolato). In tal caso, a seguito di motivata

richiesta della Concedente, il Concessionario si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione via pec da parte della Concedente, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, e a garantire la continuità del *team* di lavoro, pena l'applicazione della penale di cui al Capitolato, secondo le modalità di cui al successivo art. 15.

5. Il Responsabile del Servizio sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai Servizi e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei medesimi nonché, in particolare, sarà responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente.
  6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, pena l'applicazione della penale di cui al Capitolato, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione dei Servizi, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Concedente; iii) inserite nell'organizzazione della Concedente.
  7. La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  8. È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.
  9. Nell'espletamento dei Servizi, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché a tutti gli obblighi contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile.
-



10. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (*i.e.* il **"DURC"**) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), la Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dalla Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 17.
11. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario e, se del caso, del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
12. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i relativi importi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 17. Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 174, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione quanto previsto all'art. 7 comma 8 del presente contratto. La Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, la Concedente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
13. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità dei Servizi in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del progetto tecnico-gestionale di cui Relazione Tecnica.
14. È altresì cura del Concessionario provvedere affinché il personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi e degli Interventi si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti e la Concedente ed una corretta professionalità, e che sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
15. Nelle fasce orarie di attività dei Servizi, dovrà essere garantita la contemporanea presenza e l'operatività in esercizio, nel numero e nella tipologia, dei dipendenti come risultanti dalla sezione 'Struttura organizzativa e operativa del personale' di cui alla Relazione Tecnica.
16. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della Concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Tecnico e dovrà fornire ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico a proprie cure e spese.
17. All'interno del Verbale di avvio dei Servizi, il Concessionario dovrà indicare l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del

---

libretto sanitario, la retribuzione annua lorda, i certificati di lingua inglese, il Manuale di Autocontrollo redatto in conformità al Reg. 852/2004/CE.

18. Il Concessionario è obbligato a fornire alla Concedente il nominativo del Responsabile del Servizio, nei termini di cui al precedente articolo 2, comunicandone le relative variazioni. Il

Responsabile del Servizio sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai Servizi e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei medesimi.

19. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco di cui al comma 16, il Responsabile del Servizio dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, tramite pec, entro 7 (sette) giorni solari dalla variazione e tale modifica dovrà essere recepita all'interno della sezione "aggiornamenti" del Verbale di Avvio dei Servizi, pena l'applicazione della penale 11 di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità di cui al successivo art. 15.
20. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 11 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario dichiara e garantisce di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla concessione. Il concessionario non può pertanto eccepire durante la vigenza della stessa la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti e conoscibili alla data di sottoscrizione del contratto in ragione delle predette attività né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi. Nell'espletamento dei Servizi, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:
    - a) eseguire tutti i Servizi e gli Interventi, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'**OFFERTA TECNICA** nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati;
    - b) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, la legislazione in materia di trattamento dei rifiuti, tutti i criteri ambientali minimi come indicati nel Capitolato Tecnico e negli allegati al presente contratto, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
    - c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
    - d) manlevare e tenere indenne la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
    - e) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo dei Locali ovvero per la gestione dei Servizi;
- 
- f) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dei Servizi, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei medesimi;

- g) provvedere all'avvio dei Servizi comunque non oltre 30 giorni dalla data sottoscrizione del Verbale di presa in consegna del Locale di cui al precedente articolo 2;
  - h) provvedere tempestivamente al pagamento del Canone e della *royalty* secondo le tempistiche e le modalità di cui al precedente art. 7 e al paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico;
  - i) provvedere all'approvvigionamento e al trasporto dei prodotti alimentari, con assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o loro naturale deterioramento;
  - j) effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative;
  - k) dotare, a proprie spese, il Locale delle finiture, degli arredi, delle attrezzature, dei macchinari, della segnaletica interna ed esterna e degli strumenti idonei e funzionali allo svolgimento dei Servizi, in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità, igiene e sanità;
  - l) provvedere alle pulizie del Locale, degli arredi, delle apparecchiature e di tutte le attrezzature, fisse e mobili, necessarie ai fini dell'esecuzione dei Servizi oltre che alla pulizia giornaliera, sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
  - m) mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria: Locale, impianti tecnici (elettrici, di sicurezza, condizionamento, antincendio ecc.), attrezzature, arredi, materiali e prodotti forniti ai fini della corretta esecuzione dei Servizi, secondo il piano di manutenzione ed i manuali d'uso e manutenzione;
  - n) provvedere alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione del Locale, secondo le cadenze previste nel presente contratto, da effettuare nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate;
  - o) adeguare i Servizi ai mutamenti di orario del Parco che dovessero intervenire;
  - p) provvedere al pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi e di ogni altra normativa relativa alle attività di gestione degli esercizi, anche ove intervenuta nelle more dell'esecuzione del presente contratto;
  - q) concordare, nel corso della Concessione, l'organizzazione di possibili eventi;
  - r) promuovere/pubblicizzare, a propria cura e spese, i Servizi nel rispetto di quanto offerto nella sezione "Promozione del Locale e piano di comunicazione e marketing" della Relazione Tecnica;
  - s) essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dei Servizi e del Locale;
  - t) assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza sui beni e sui locali resi disponibili per l'esecuzione dei Servizi, esonerando la Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
- 
- v) provvedere direttamente agli allacciamenti, vulture, pagamenti di tutte le utenze (elettriche, telefoniche, ecc.) relative ai Locali necessari allo svolgimento dei Servizi, sottoscrivendone i relativi contratti e sostenendone i costi;
  - w) regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con la Concedente;
  - x) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei Servizi;
  - y) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei Servizi;
  - z) consentire e garantire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito (almeno i circuiti VISA e *MasterCard*), bancomat, POS ed altri sistemi similari;

- aa) conformarsi a quanto disposto nel presente contratto e nel Capitolato in relazione alla Concessione;
- bb) informare tempestivamente la Concedente, di eventuali sospensioni dei Servizi determinate da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
- cc) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. recante "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge*";
- dd) non adibire il Locale ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dalla Concedente;
- ee) non installare dispositivi di videogiochi o apparecchi automatici affini;
- ff) dotarsi di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;
- gg) consentire alla Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- hh) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- ii) comunicare alla Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione degli assetti proprietari, della struttura di impresa e degli organismi tecnici e amministrativi;
- jj) fornire alla Concedente ogni informazione, *report* e/o documentazione richiesti dalla Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Tecnico, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;
- kk) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- ll) prestare l'assistenza richiesta dal Comune , in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo
- mm) collaborare con il Comune affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste
- nn) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile
- oo) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza [semestrale] al Comune

- pp) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto , fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti
- qq) partecipare alle visite che il Direttore dell'esecuzione, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
- rr) informare tempestivamente il Comune in relazione a: i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dei Servizi; ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare , anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione , recesso o decadenza del contratto; iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto; iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- ss) inviare periodicamente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato", secondo le indicazioni che saranno meglio dettagliate dal Responsabile del procedimento e/o Direttore dell'esecuzione. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera rr)

2. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **ARTICOLO 12 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE**

1. La Concedente è tenuta a:
- a) porre il Concessionario nelle condizioni di eseguire gli Interventi preliminari rispetto all'avvio dei Servizi;
  - b) porre il Concessionario nelle condizioni di svolgere correttamente i Servizi, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
  - c) comunicare al Concessionario, con congruo anticipo (almeno 7 giorni), tutte le informazioni sulle variazioni dell'orario ordinario di apertura e su tutte le attività straordinarie del parco tre fontanili che possono avere riflessi sull'attività del Concessionario.
-

### ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso secondo quanto previsto al paragrafo 8 del Disciplinare di Gara.
2. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_, fermo quanto previsto dall'art. 174, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
3. Ai sensi dell'art. 174 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 il Concessionario successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa si impegna a comunicare alla Concedente: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. In ogni caso, il Concessionario caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento dei Servizi e degli Interventi.
4. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per le prestazioni subappaltate.
6. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento 2016/679/UE.
7. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
8. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Alle condizioni previste dall'art. 174, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la Concedente corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una micro-impresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore. In caso contrario e salvo diversa indicazione del Direttore dell'Esecuzione il Concessionario si obbliga a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto: i) la Concedente provvede tempestivamente a comunicare al Concessionario tramite pec e/o raccomandata A/R le

---

somme versate, ai fini del recupero delle stesse secondo le modalità indicate al precedente 'art. 7, comma 8; ii) il Concessionario è liberato dall'obbligazione solidale.

10. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, è onere del Concessionario svolgere in proprio le attività nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla Concessione e dai relativi allegati.

11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dei Servizi e degli Interventi, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso dell'esecuzione del sub-contratto.
14. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice dei contratti pubblici.
15. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, commi 10, 11 e 17 del D.lgs. n. 50/2016.

*<in alternativa a tutto quanto sopra indicato, se il subappalto non è previsto, inserire quanto segue>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio dello svolgimento dei Servizi e degli Interventi e per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dei medesimi, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice dei contratti pubblici.

#### **ARTICOLO 14 - VERIFICHE E CONTROLLI**

1. Le verifiche in ordine al livello qualitativo dei Servizi e al rispetto da parte del Concessionario degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, verranno svolte con le cadenze e le modalità indicate al capitolo 8 del Capitolato .
2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione—per gli adempimenti di competenza. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.

- 
3. Ferme restando le verifiche di conformità sui Servizi, alla data di completamento degli Interventi funzionali all'esecuzione dei Servizi, in sede di redazione del Verbale di avvio dei Servizi, l'Amministrazione disporrà la verifica di quanto realizzato dal Concessionario, al fine di attestarne la conformità con quanto previsto dal Capitolato, dall'**OFFERTA TECNICA** e dal presente Contratto e, in caso di esito positivo, rilascerà un documento idoneo che attesti l'esito positivo della verifica, il quale deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso al Direttore dell'Esecuzione.
  4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli Interventi eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, ferma restando l'applicazione della penale di cui al

Capitolato e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c.

5. Ulteriori verifiche di conformità si svolgeranno nei modi e con le forme previste al paragrafo 8 del Capitolato.
6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Concedente nel processo verbale/documento idoneo. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione della penale di cui al Capitolato. Tutti gli oneri che la Concedente dovrà sostenere saranno posti a carico del Concessionario.
7. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Concedente, ferma restando l'applicazione della penale di cui al Capitolato o, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20, nonché dell'art. 1456 c.c..
8. La Concedente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.
10. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale dei Servizi, la Concedente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
11. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente comprovando il rispetto dei criteri minimi ambientali previsti nel ed in conformità al, Capitolato Tecnico e fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente o prescritta dal Capitolato a tali fini.

## **ARTICOLO 15 - PENALI**

1. La qualità dei Servizi sarà valutata tenendo conto dell'indicatore di soddisfazione rilevato semestralmente secondo le formule di cui al Capitolato, a decorrere dall'avvio dei medesimi.
2. L'importo delle penali applicabili al Concessionario sulla qualità dei Servizi è determinato sulla base degli scostamenti rilevati dalla Concedente, secondo le formule indicate nel Capitolato.
3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché da singole disposizioni del presente contratto, la Concedente potrà applicare al Concessionario le penali per inadempimenti contrattuali nei casi e nella misura di cui al Capitolato.
4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla contestazione stessa. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di applicare le penali.
5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del Codice Civile nonché, nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali, la risoluzione del presente contratto.



6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere alla Concedente l'ammontare di eventuali oneri che quest'ultima dovesse subire – anche per cause diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti ascrivibili al Concessionario stesso.
  7. La Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva di cui all'articolo 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo.
  8. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate al Concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore della Concessione (per tale intendendosi importo aggiudicato annuo), la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
- 

9. Nell'ipotesi in cui per tre semestri consecutivi siano state applicate penali in relazione all'indicatore di soddisfazione dei Servizi, la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20, fermo il risarcimento del maggior danno.

#### **ARTICOLO 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
  - a. dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
  - b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.
  - c. dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
  - d. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel capitolato .
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni non coperti e/o eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio medesimo, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, la Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità, per la Concedente, di rivalersi sulla garanzia di cui all'articolo 17 nei limiti di quanto corrisposto.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e la Concedente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto da quest'ultima, con conseguente escussione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo, per il Concessionario, di risarcire l'eventuale maggior danno subito.

6. Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare alla Concedente, annualmente e con tempestività, la quietanza di pagamento del premio a comprova della validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, della nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Concessionario ha prestato garanzia definitiva secondo quanto previsto nel capitolato.
  2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte del Concessionario.
  3. La garanzia definitiva è unica, di importo pari a \_\_\_\_\_ e con durata complessiva di 60 mesi salvo quanto previsto nel successivo comma 10 del presente articolo
  4. La Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei Servizi e degli Interventi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei Locali e addetti all'esecuzione della Concessione.
  5. Salvo il risarcimento del maggior danno subito, la Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia nel caso di applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli rubricati *"Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali"*, *"Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro"*, *"Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"*, *"Penali"*, *"Risoluzione per inadempimento del Concessionario"*.
  6. La Concedente ha diritto di incamerare, in tutto o in parte, la garanzia definitiva per compensare i danni subiti, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione degli importi eccedenti la somma incamerata laddove il danno subito superi la somma in questione.
  7. La garanzia definitiva prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima nel termine 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
  8. Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, in ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
  9. La Concedente chiederà al Concessionario la reintegrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
- 
10. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata in proporzione all'avanzamento dell'esecuzione del presente contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo iniziale garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e previa deduzione di crediti della Concedente verso il Concessionario, subordinatamente alla consegna, da parte del Concessionario all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione dei Servizi e degli Interventi. Tale documento è emesso con periodicità semestrale dalla Concedente e riporta gli il resoconto delle verifiche di conformità semestrali svolte con esito positivo. Il Concessionario dovrà inviare alla Concedente, per conoscenza, la comunicazione inoltrata al Garante ai fini dello svincolo. Quest'ultimo comunicherà alla Concedente il valore dello svincolo.

11. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.
12. Resta fermo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. Al Concessionario è fatto divieto di cedere, pena la nullità del relativo atto, il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive del Concessionario disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, secondo le modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE , REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO**

1. Il Concessionario, qualora la Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 30 giorni al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Rup e/o Direttore dell'Esecuzione all'indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_ del Concedente. e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa . Nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione fino alla data di effettivo incasso degli importi di seguito indicati.
2. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario:1) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse; 2) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. cui al comma 3. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale

definisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti..

3. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_ del concessionario . In caso di revoca della concessione ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al concessionario delle somme di cui sopra ai sensi dell'articolo 176 comma 6 del codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice i:

## **ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

1. La Concedente, qualora il concessionario sia inadempiente agli obblighi del contratto può avvalersi , nei casi sotto previsti, della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 , previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 30 giorni, al fine di consentire al concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al concessionario al seguente indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_ e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa. Detta facoltà può essere esercitata nei seguenti casi:
  - a) è stata superata la soglia di cui all'art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c), del medesimo articolo;
  - b) sono state superate le soglie fissate dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 nel caso di modifiche sostanziali che violino quanto previsto all'art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
  - c) il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Concessione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara;
  - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
  - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del successivo articolo 25 "Brevetti industriali e diritto d'autore";
  - g) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
  - h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - i) in caso di sospensione dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cause imputabili al Concessionario;
  - j) nel caso in cui per tre semestri consecutivi siano state applicate penali in relazione agli indicatori di soddisfazione del servizio oggetto di concessione;
  - k) nel caso in cui il Concessionario non reperisca il finanziamento necessario per l'esecuzione del presente Contratto o, comunque, nel caso in cui non riesca a reperire la liquidità necessaria per l'esecuzione del presente Contratto;
  - l) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;

- m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto
- n) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto rubricati "Durata", "Canone e royalty", "Obblighi ed adempimenti del Concessionario", "Verifica di conformità", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione per inadempimento del Concessionario", "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 – Codice Etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza", "Trattamento dati personali".

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 
2. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusa la decadenza dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
  - c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice
  - d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13
3. Nel caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a trenta giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione dei Servizi e degli Interventi rispetto alle previsioni del contratto, la Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni entro i quali il Concessionario deve eseguire i Servizi e/o gli Interventi. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga la Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali applicate.
5. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a trenta giorni, assegnato dalla Concedente a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Concedente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate secondo le seguenti voci: i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dell'immobile conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'immobile sia ripristinato conformemente alla Documentazione Progettuale approvata; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatta salva la possibilità di agire per il risarcimento del il maggior danno subito, la Concedente incamererà la garanzia definitiva.
9. La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto di Concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 32, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci : le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse. All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché le attività possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui sopra e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Fermo restando quanto sopra previsto il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui sopra
3. La Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge.
4. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

## **ARTICOLO 22 –TRASPARENZA DEI PREZZI**

- 1.
2. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
11. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Concedente di incamerare la garanzia definitiva prestata.
12. Il Concessionario si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

---

## **ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia del Locale.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

#### **ARTICOLO 24 - MARCHI**

1. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare, per tutta la durata della Concessione, il logotipo offerto, il Logo del Comune di Vimodrone e eventuali marchi propri secondo i rapporti dimensionali indicati nel Capitolato Tecnico, al fine di caratterizzare in modo inequivocabile gli ambienti, i Locali ed i Servizi.
2. Nel corso di durata del presente contratto, in caso di eventi o circostanze particolari, la Concedente potrà occasionalmente autorizzare l'utilizzo, non assumendone alcuna responsabilità, di marchi terzi le cui modalità di esibizione dovranno essere previamente concordate con la Concedente.

#### **ARTICOLO 25 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle forniture acquistate, il Concessionario manleverà e terrà indenne il

---

Concedente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Concedente.

3. La Concedente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore della Concedente.



4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2 la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **ARTICOLO 26 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
  2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con pec/raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
  3. Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
  4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Concedente.
  5. Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
  6. La Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa
- 

ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, in caso di cessione dei crediti il Concessionario si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

**ARTICOLO 27 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. la Concedente ha predisposto e approvato il Codice di comportamento e il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012, consultabili sul sito *internet* della stessa, il Concessionario dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna ad operare nel rispetto del Codice di comportamento e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove adottati dalla Concedente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice di comportamento verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Concedente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

---

**ARTICOLO 28 - INCOMPATIBILITÀ**

1. Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del presente contratto di Concessione avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

**ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Concedente per legge.
2. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, che il Concessionario è tenuto a

versare, con diritto di rivalsa, salva l'applicazione dello "*split payment*", ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario medesimo.

#### **ARTICOLO 30 - FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

#### **ARTICOLO 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta

---

normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della lettera di invito che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Concedente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Concessionario prende atto ed

acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
  6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Concessionario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione
- 

delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità iniziali per cui i dati sono stati raccolti e, in caso di eventuali finalità ulteriori, ad effettuare la ponderazione tra le finalità iniziali e quelle successive.

7. Il Concessionario, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare/Concedente, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Condente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

#### **ARTICOLO 32 – INFORMATIVA SULLA SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI**

1. Il concessionario è tenuto in vigenza della concessione a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune (accessibile sulla home page del Comune) . Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune ed afferenti alle prestazioni oggetto della concessione. . Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite

#### **ARTICOLO 33 STIPULA IN PENDENZA DI RICORSO**

1. **Eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipula del contratto inserire questo articolo** In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i in premessa e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchesia – dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento , anche in autotutela, dell'aggiudicazione e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, l'appaltatore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo , a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della Stazione Appaltante e del Comune. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dell'appaltatore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra

Io Segretario Generale del Comune di Vimodrone dichiaro di aver dato lettura delle clausole di seguito indicate:

Articolo 5 - Modifica della Concessione durante il periodo di efficacia

Articolo 7 - Canone di Concessione e royalty;

Articolo 9 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 12 - Obblighi e oneri a carico della Concedente;

Articolo 13 - Subappalto;

Articolo 14 - Verifiche e controlli;

Articolo 15 - Penali;

Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 17 - Garanzia definitiva;

---

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 19 - Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento della Concedente;

Articolo 20 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Articolo 21 - Recesso;

Articolo 22 - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 23 - Obblighi di riservatezza;

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 26 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 27 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – codice etico - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Articolo 30 - Foro esclusivo;

Articolo 31 - Trattamento dei dati personali

Articolo 32 INFORMATIVA SULLA SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI

Articolo 33 pendenza ricorso

che il concessionario dichiara di avere particolarmente considerato quanto ivi stabilito e convenuto e le approva espressamente e specificatamente le citate clausole lette

E richiesto io, Segretario Generale rogante del Comune, ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. ,.....(.....) pagine a video, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico", dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto pienamente conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza

riserva con me per ultimo e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:  
- il sig. .... In rappresentanza di ..... ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

Per l'Amm. C.le – ..... (f.to in modalità elettronica)

Per l'impresa ..... ( f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – ..... (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto ....., in qualità di legale rappresentante del concessionario a

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 - Modifica della Concessione durante il periodo di

efficacia Articolo 7 - Canone di Concessione e royalty;

Articolo 9 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 12 - Obblighi e oneri a carico della Concedente;

Articolo 13 - Subappalto;

Articolo 14 - Verifiche e controlli;

Articolo 15 - Penali;

Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza

assicurativa; Articolo 17 - Garanzia definitiva;

---

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 19 - Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento della Concedente;

Articolo 20 - Risoluzione per inadempimento del

Concessionario; Articolo 21 - Recesso;

Articolo 22 - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 23 - Obblighi di riservatezza;

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 26 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 27 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – codice etico - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Articolo 30

- Foro esclusivo;

Articolo 31 - Trattamento dei dati personali.

Articolo 32 INFORMATIVA SULLA SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI

Articolo 33 pendenza ricorso

Il Concessionario/L'Impresa

il legale rappresentante

---